

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1962

che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato ⁽¹⁾

(63/21/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 5, 67 paragrafo 1, 69, 105 paragrafo 2, 106 paragrafo 2;

Vista la decisione in data 11 maggio 1960 relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capitali;

Vista la prima direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato;

Vista la proposta della Commissione, che ha consultato in proposito il Comitato monetario;

Considerando che è opportuno consolidare in seno alla Comunità Economica Europea la liberazione in materia di circolazione dei capitali, a cui gli Stati membri si sono già impegnati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

Considerando che la soppressione di talune restrizioni alla libera circolazione dei capitali, strettamente connesse alla circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, è necessaria per garantire l'attuazione e il soddisfacente funzionamento di un mercato comune in questi settori;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della prima direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato (chiamata qui di seguito «prima direttiva» è soppresso.

Articolo 2

Gli allegati I e II della prima direttiva sono modificati come segue :

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 12 luglio 1960, pagine 919-932.

ALLEGATO I

ELENCO A

1. dopo le parole «Trasferimenti di capitali appartenenti a residenti che emigrano», sopprimere le parole : «somme necessarie per lo stabilimento allo scopo di esercitare un'attività professionale»;
2. dopo le parole «Trasferimenti di capitali appartenenti ad emigranti che rientrano nel paese di origine» :
 - a) sopprimere le parole :
«somme importate e redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale»,
 - b) aggiungere le seguenti voci :

	Voci della nomenclatura
«Trasferimenti, durante il soggiorno, delle economie dei lavoratori» ;	X H
«Trasferimenti frazionati di fondi bloccati appartenenti a non residenti, da parte dei loro detentori, in caso di particolare disagio» ;	X I
«Trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto, fino a concorrenza di un importo o di una percentuale del totale degli averi, uniforme per tutti i richiedenti e fissato (a) dallo Stato membro interessato» ;	X L
«Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile».	X M

3. Dopo le parole «operazioni commerciali» aggiungere ogni volta le parole :
«o a prestazioni di servizi»;
4. Dopo la voce XI, aggiungere le voci seguenti :

	Voci della nomenclatura
«Imposte di successione»;	XIV A
«Risarcimenti di danni (in quanto abbiano carattere di movimenti di capitali)» ;	XIV B
«Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti (in quanto abbiano carattere di movimenti di capitali)» ;	XIV C
«Diritti di autore. Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)» ;	XIV D
«Trasferimenti di mezzi finanziari necessari all'esecuzione di prestazioni di servizi».	XIV E

ELENCO C

5. Dopo le parole «operazioni commerciali», aggiungere ogni volta le parole :
«o a prestazioni di servizi».

ELENCO D

6. Dopo le parole «transazioni commerciali», aggiungere ogni volta le parole :
« o a prestazioni di servizi»
7. La voce XIV «Altri movimenti di capitali» è sostituita dalla voce seguente :

	Voci della nomenclatura
«Altri movimenti di capitali» : «Varie».	XIV F

ALLEGATO II

8. Sostituire il titolo della categoria VII «Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali» con il titolo :
«Concessione e rimborso di crediti connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi».
9. Sostituire il titolo della categoria VIII «Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali» con il titolo :
«Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi».
10. Nella categoria X «Movimenti di capitali a carattere personale», inserire le seguente voci :

	Voci della nomenclatura
«Trasferimenti, durante il soggiorno, delle economie dei lavoratori» ;	H
«Trasferimenti frazionati di fondi bloccati appartenenti a non residenti, da parte dei loro detentori, in caso di particolare disagio» ;	I
«Trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto, fino a concorrenza di un importo o di una percentuale del totale degli averi, uniforme per tutti i richiedenti e fissato (a) dallo Stato membro interessato» ;	L
«Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile».	M

11. Nella categoria XIV «Altri movimenti di capitali» inserire le seguenti voci:

	Voci della nomenclatura
«Imposte di successione» ;	A
«Risarcimenti di danni (in quanto non abbiano carattere di movimenti di capitali)» ;	B
«Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti (in quanto non abbiano carattere di movimenti di capitali)» ;	C
«Diritti di autore Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)» ;	D
«Trasferimenti di mezzi finanziari necessari all'esecuzione di prestazioni e di servizi (non compresi nella categoria IX)» ;	E
«Varie».	F

Articolo 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

Nella 90a sessione del 17 dicembre 1962, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha approvato la seconda direttiva per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato sulla liberazione dei movimenti di capitali, direttiva che integra e modifica quella dell'11 maggio 1960 ⁽¹⁾.

Dato che questo atto implica la modifica degli elenchi e della nomenclatura allegati alla prima direttiva, è sembrato opportuno pubblicare il testo debitamente riveduto e completato degli elenchi e della nomenclatura, quale si presenta in seguito all'approvazione da parte del Consiglio della seconda direttiva. Il testo figura qui di seguito.

⁽¹⁾ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 12 luglio 1960, pagine 919-932.

ALLEGATO I

ELENCO A

Movimenti di capitali di cui all'articolo 1 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Investimenti diretti esclusi gli investimenti puramente finanziari che sono effettuati soltanto allo scopo di assicurare a coloro che per mezzo di investimenti costituiscano imprese o partecipino ad imprese, situate in un altro paese, un accesso indiretto al mercato monetario o finanziario di detto paese	I
Liquidazione degli investimenti diretti	II
Investimenti immobiliari	V
Movimenti di capitali a carattere personale	
Donazioni e dotazioni	X B
Doti	X C
Successioni	X D
Regolamento di debiti nel paese d'origine da parte di immigranti	X E
Trasferimenti di capitali appartenenti a residenti che emigrano	X F
Trasferimenti di capitali appartenenti a emigranti che rientrano nel paese d'origine	X G
Trasferimenti, durante il soggiorno, delle economie dei lavoratori	X H
Trasferimenti a termine di fondi bloccati appartenenti a non residenti effettuati in caso di difficoltà particolari	X I
Trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto a concorrenza di un ammontare o di una percentuale del totale degli averi uniforme per tutti i richiedenti e fissato dal membro interessato	X L
Trasferimenti all'estero di somme minime	X M
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali o di prestazioni di servizi alle quali partecipi un residente	VII 1 A(i) e (ii) B(i) e (ii)
a breve e a medio termine	
Cauzioni, altre garanzie e diritti di impegno e relativi trasferimenti	
a fronte di crediti, a breve e a medio termine, relativi ad operazioni commerciali alle quali partecipi un residente	XII A e B in relazioni con VII 1 A(i) e (ii) B(i) e (ii)
a fronte di prestiti a lungo termine aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli	XII A e B in relazione con I A 3 B 3

	Voci della nomenclatura
Trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione via via che tali contratti sono ammessi al beneficio della libera circolazione dei servizi, in applicazione degli articoli 59 e seguenti del Trattato	XI
Imposte di successione	XIV A
Danni ed interessi (nella misura in cui essi hanno un carattere di capitale)	XIV B
Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamento dell'indebitato (nella misura in cui non hanno un carattere di capitale)	XIV C
Diritti d'autore, Brevetti, disegni, marchio di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)	XIV D
Trasferimenti di mezzi finanziari necessari all'esecuzione delle prestazioni di servizi	XIV E

L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.

ELENCO B

Movimenti di capitali di cui all'articolo 2 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (escluse le quote di fondi comuni di investimento) e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione	IV A
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B
— escluso l'acquisto di obbligazioni emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	
— escluse le quote di fondi comuni di investimento	
Movimenti materiali dei titoli suindicati	IV E in relazione a IV A IV B

L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.

ELENCO C

Movimenti di capitali di cui all'articolo 3 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Emissione e collocamento di titoli di un'impresa nazionale sul mercato estero dei capitali	III A 2
Emissione e collocamento di titoli di un'impresa estera sul mercato nazionale dei capitali	III B 2
Operazioni in titoli	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione	IV C
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV D
Acquisto da parte di non residenti di quote di fondi comuni di investimento nazionali trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione	IV A
Acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni di investimento esteri trattati in borsa e impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B
Acquisto da parte di residenti di obbligazioni estere trattate in borsa, emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	IV B 3 (i)
Movimenti materiali dei titoli suindicati	IV E in relazione a IV C, D e IV B 3 (i)
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali partecipi un residente a lungo termine	VII 1 A (iii) e B (iii)
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipi alcun residente a medio e a lungo termine	VII 2 A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi a medio e a lungo termine	VIII A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti a fronte di: crediti a lungo termine relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali partecipi un residente	XII A e B in relazione a VII 1 A (iii) B (iii)
crediti a medio e a lungo termine relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipi un residente	XII A e B in relazione a VII 2 A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
prestiti e crediti a medio e a lungo termine non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi	XII A e B in relazione a VIII A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)

L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.

ELENCO D

Movimenti di capitali di cui all'articolo 4 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e in altri titoli normalmente trattati sul mercato monetario	VI
Costituzione e alimentazione di conti correnti e di depositi, rimpatrio od impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito	IX
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali o di prestazioni di servizi alle quali non partecipi alcun residente a breve termine	VII 2 A (i) B (i)
Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi a breve termine	VIII A (i) B (i)
Movimenti di capitali a carattere personale prestiti	X A
Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti a fronte di crediti a breve termine relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipi alcun residente	XII A e B in relazione a VII 2 A (i) B (i)
a fronte di prestiti e crediti a breve termine non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi	XII A e B in relazione con VIII A (i) B (i)
a fronte di prestiti a carattere personale	XII A e B in relazione a X A
Importazione ed esportazione materiali di valori	XIII
Altri movimenti di capitali : Varie	XIV F

ALLEGATO II

NOMENCLATURA DEI MOVIMENTI DI CAPITALI

I. Investimenti diretti (*)

A. Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti (*)

1. Costituzione di succursali o di nuove imprese appartenenti esclusivamente a coloro che effettuano l'investimento, loro ampliamento ed acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti
2. Partecipazioni a nuove imprese o ad imprese esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
3. Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
4. Reinvestimento di utili al fine di mantenere legami economici durevoli

B. Investimenti diretti effettuati all'estero da parte di residenti (*)

1. Costituzione di succursali o di nuove imprese appartenenti esclusivamente a coloro che effettuano l'investimento, loro ampliamento ed acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti
2. Partecipazioni a nuove imprese e ad imprese già esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
3. Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
4. Reinvestimento di utili al fine di mantenere legami economici durevoli

II. Liquidazione di investimenti diretti

A. Rimpatrio del prodotto della liquidazione (*) degli investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti

1. Capitale
2. Plusvalore

B. Impiego del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati all'estero da parte di residenti

1. Capitale
2. Plusvalore

III. Ammissione di titoli sul mercato dei capitali

A. Ammissione di titoli di un'impresa nazionale sul mercato estero dei capitali

1. Introduzione (*) in una borsa all'estero
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
2. Emissione e collocamento (*) sul mercato estero dei capitali
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

B. Ammissione di titoli di un'impresa estera sul mercato nazionale dei capitali

1. Introduzione in una borsa nazionale
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
2. Emissione e collocamento sul mercato nazionale dei capitali
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

C. Ammissione di titoli pubblici nazionali, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo (3) del Trattato, sul mercato estero dei capitali

1. Introduzione di titoli in una borsa all'estero
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
2. Emissione e collocamento di titoli sul mercato estero dei capitali
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

D. Ammissione di titoli pubblici esteri, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo (3) del Trattato, sul mercato nazionale dei capitali

1. Introduzione di titoli in una borsa nazionale
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
2. Emissione e collocamento di titoli sul mercato nazionale dei capitali
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera

IV. Operazioni in titoli (*)

(non previste nelle categorie I, II e III)

A. Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali (*) trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione

- a) quotati ufficialmente (*)
- b) non quotati ufficialmente (*)
1. Acquisto di azioni (*) e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
3. Acquisto di obbligazioni (*)
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
4. Rimpatrio del prodotto della liquidazione delle obbligazioni

B. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri (*) trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione

- a) quotati ufficialmente
- b) non quotati ufficialmente
1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
2. Impiego del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
4. Impiego del prodotto della liquidazione di obbligazioni

C. Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione

1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione

2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di azione e di altri titoli aventi carattere di partecipazione

3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

4. Rimpatrio del prodotto della liquidazione delle obbligazioni

D. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione

1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
2. Impiego del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
4. Impiego del prodotto della liquidazione delle obbligazioni

E. Movimenti materiali di titoli

1. Appartenenti a non residenti
 - a) Importazione
 - b) Esportazione
2. Appartenenti a residenti
 - a) Importazione
 - b) Esportazione

V. Investimenti immobiliari (*)

(non previsti nelle categorie I e II)

A. Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione

1. Acquisto di beni immobili
2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di beni immobili.

B. Investimenti immobiliari effettuati all'estero da parte di residenti ed impiego del prodotto della loro liquidazione

1. Acquisto di beni immobili
2. Impiego del prodotto della liquidazione di beni immobili

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

VI. Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e in altri titoli normalmente trattati sul mercato monetario

1. stilati in moneta nazionale
2. stilati in moneta estera

A. Investimenti a breve termine da parte di non residenti sul mercato monetario nazionale e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione

- | | |
|--|---|
| a) da parte di persone fisiche (*) | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche (*) | |
| c) da parte di istituti finanziari (*) | |

B. Investimenti a breve termine da parte di residenti sul mercato monetario estero ed impiego del prodotto della liquidazione

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

VII. Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali

1. Alle quali partecipi un residente
2. Alle quali non partecipi alcun residente

A. Crediti concessi da non residenti a residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
- ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
- iii) a lungo termine (oltre cinque anni)

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

B. Crediti concessi da residenti a non residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
- ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
- iii) a lungo termine (oltre cinque anni)

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

VIII. Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi

(non previsti nelle categorie I e X)

A. Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
- ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
- iii) a lungo termine (oltre cinque anni)

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

B. Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
- ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
- iii) a lungo termine (oltre cinque anni)

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

IX. Costituzione ed alimentazione di conti correnti e di depositi, rimpatrio o impiego di averi in conto corrente o in deposito presso istituti di credito (*)

A. Da parte di non residenti presso istituti nazionali di credito

1. Conti ed averi stilati in moneta nazionale
2. Conti ed averi stilati in moneta estera

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

B. Da parte di residenti presso istituti esteri di credito

1. Conti ed averi stilati in moneta nazionale
2. Conti ed averi stilati in moneta estera

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

(*) V. le note esplicative, pag. 74/63

X. Movimenti di capitali a carattere personale
(non previsti nelle altre sezioni)

A. *Prestiti*

1. Prestiti concessi da non residenti a residenti
2. Prestiti concessi da residenti a non residenti

B. *Donazioni e dotazioni*

C. *Doti*

D. *Successioni*

E. *Regolamento di debiti nel paese d'origine da parte di immigranti*

F. *Trasferimenti di capitali appartenenti a residenti che emigrano*

1. Cittadini del paese d'origine
2. Cittadini di altri paesi

G. *Trasferimenti di capitali appartenenti ad emigranti che rientrano nel loro paese d'origine*

H. *Trasferimenti, durante il soggiorno, delle economie dei lavoratori*

I. *Trasferimenti periodici di fondi bloccati appartenenti a non residenti effettuati in caso di particolare disagio*

L. *Trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto, a concorrenza di un ammontare o di una percentuale del totale degli averi uniforme per tutti i residenti e fissato dal membro interessato*

M. *Trasferimenti all'estero di somme minime*

XI. Trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione

A. *Premi e prestazioni afferenti al ramo assicurazione—vita*

1. Contratti conclusi con non residenti da compagnie nazionali d'assicurazione—vita
2. Contratti conclusi con residenti da compagnie estere di assicurazione—vita

B. *Premi e prestazioni afferenti al ramo assicurazione—crediti*

1. Contratti conclusi con non residenti da compagnie nazionali di assicurazione—crediti
2. Contratti conclusi con residenti da compagnie estere di assicurazione—crediti

C. *Altri trasferimenti di capitali afferenti a contratti di assicurazione*

XII. Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti

A. *Concessi da non residenti a residenti*

B. *Concessi da residenti a non residenti*

XIII. Importazione ed esportazione materiali di valori

A. *Titoli (non previsti nella categoria IV) e mezzi di pagamento di ogni specie*

B. *Oro*

XIV. Altri movimenti di capitali

A. *Imposte di successione*

B. *Risarcimento danni e interessi (nella misura in cui hanno carattere di capitale)*

C. *Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti dell'indebitato (nella misura in cui hanno carattere di capitale)*

D. *Diritti di autore*
Brevetti, disegni, marchio di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)

E. *Trasferimenti di mezzi finanziari necessari all'esecuzione delle prestazioni di servizi (non previsti nella categoria IX)*

F. *Varie.*

Note esplicative

Nella presente nomenclatura si intende per :

— *Investimenti diretti*

gli investimenti di qualsiasi natura, effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie, diretti a stabilire o a mantenere relazioni durevoli e dirette fra coloro che effettuano l'investimento e il capo dell'impresa o l'impresa stessa a cui questi fondi sono destinati allo scopo di esercitare un'attività economica. Tale nozione va pertanto intesa nella sua più ampia accezione.

Le imprese indicate al punto 1 comprendono le imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100%) e le succursali.

Per quanto riguarda le imprese indicate al punto 2 costituite come società per azioni, si ha partecipazioni a carattere di investimento diretto allorché il pacchetto di azioni che si trova in possesso di una persona fisica, di un'altra impresa o di qualsiasi altro detentore, conferisca a questi azionisti, sia in virtù delle legislazioni nazionali sulle società per azioni, sia in altro modo, la possibilità di partecipare effettivamente all'amministrazione di tale società o al suo controllo.

Per prestiti a lungo termine con carattere di partecipazione, indicati al punto 3, si devono intendere i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una società alle sue filiali oppure a società in cui essa possiede delle partecipazioni, nonché i prestiti che diano luogo ad una partecipazione agli utili. In questa categoria sono compresi anche i prestiti concessi da istituti finanziari allo scopo di stabilire o di mantenere legami economici durevoli.

— *Residenti e non residenti*

le persone fisiche e giuridiche secondo la definizione della regolamentazione sui cambi in vigore in ogni Stato membro.

— *Prodotto della liquidazione* (degli investimenti, dei titoli, ecc.) :

il prodotto delle vendite, l'ammontare dei rimborsi, gli introiti derivanti da esecuzioni forzate, ecc.

— *Introduzione in borsa*

l'ammissione dei titoli, secondo una determinata procedura, alle operazioni di borsa, ufficialmente o non ufficialmente disciplinate, nonché la loro ammissione alle vendite pubbliche.

— *Titoli trattati in borsa* (quotati e non quotati ufficialmente)

i titoli che formano oggetto di transazioni regolamentate e le cui quotazioni vengono pubblicate sistematicamente, sia da organi ufficiali di borsa (titoli quotati ufficialmente), sia da altri organi collegati alla borsa, per esempio i comitati bancari (titoli non quotati ufficialmente).

— *Collocamento di titoli*

la vendita diretta di titoli da parte dell'emittente o la vendita tramite un consorzio all'uopo incaricato dal primo.

— *Operazioni in titoli*

Qualsiasi operazione su titoli ivi compresa la vendita iniziale di certificati di investimento da quota di fondi comuni di investimento.

— *Titoli nazionali o esteri*

i titoli in funzione della sede dell'emittente.

— *Azioni*

anche i diritti alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

— *Obbligazioni* (nella categoria IV della nomenclatura)

le obbligazioni emesse tanto da enti privati che pubblici.

— *Investimenti immobiliari*

gli acquisti di proprietà edilizia e non edilizia, nonché la costruzione di edifici da parte di privati a scopi lucrativi o per uso proprio. Questa categoria non comprende i prestiti garantiti da ipoteche ma comprende i diritti di usufrutto, le servitù prediali e il diritto di superficie.

— *Persone fisiche e persone giuridiche*

quelle definite dalle legislazioni nazionali.

— *Istituti finanziari*

le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, nonché le compagnie di assicurazione, le casse di risparmio, le casse per il credito edilizio, le società di investimenti e gli altri istituti similari.

— *Istituti di credito*

le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, a medio e a lungo termine.